REGOLAMENTO (CEE) N. 2016/76 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 1976

recante deroga al regolamento (CEE) n. 1667/76, che stabilisce misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di prodotti foraggeri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1067/74 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

visto il regolanento (CEE) n. 1067/74 del Consiglio, del 30 aprile 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi disidratati, modificato dal regolanento (CEE) n. 1420/75 [3], in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che, con regolanento (CEE) n. 1667/76 della Commissione, dell'8 luglio 1976 [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 1840/76 [5], sono state istituite, a titolo di misure di salvaguardia, tasse all'esprrtazione di prodotti foraggeri e di paglie ;

considerando che, alla data di entrata in applicazione di tali tasse, alcuni quantitativi di prodotti si trovavano in corso di trasporto a fini d'esportazione ; che attualmente si riscontrano difficoltà particolari alle frontiere di taluni Stati membri, non essendo stato possibile dirigere verso altre destinazioni i prodotti in corso di spedizione ;

considerando che sembra pertanto equo autorizzare l'esportazione dei prodotti in causa in esenzione da tasse, quando venga fornita la prova che, alla data di entrata in applicazione delle misure di salvaguardia, essi si trovavano nella situazione sopra descritta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Su domanda dell'interessato, le tasse all'esportazione indicate all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1667/76 non sono riscosse :

— per i prodotti di cui alla sottovoce 12.10 B della tariffa doganale comune, spediti prima del 10 luglio 1976,

— per i prodotti di cui alla voce 12.09 della tariffa doganale comune, spediti prima del 31 luglio 1976

ai fini della loro esportazione fuori dalla Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16.
(2) GU n. L 120 del 1°. 5. 1974, pag. 2.
(3) GU n. L 141 del 3. 6. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 185 del 9. 7. 1976, pag. 26.
(5) GU n. L 203 del 29. 7. 1976, pag. 36.